



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 5499/11 depositato il 22/07/2011
- avverso la sentenza n° 236/41/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

ZAMPANO MARCO
VIA ANAPO 46 00199 ROMA RM

difeso da:

AVV. PROVINI ANDREA
STUDIO ZAMPANO
VIA ANAPO 46 00199 ROMA RM

Atti impugnati:

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 5499/11

UDIENZA DEL

24/01/2012 ore 10:00

SENTENZA

N°

43/14/12

PRONUNCIATA IL:

24/1/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/1/2012

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con istanza del 25.07.2007 il sig. ██████████ chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni d'imposta 2003,2004,2005 e 2006 per l'importo complessivo di € 16.777,02 sul presupposto della mancanza di soggettività passiva al tributo in difetto di autonoma organizzazione dell'attività esercitata di commercialista. Sosteneva, in sostanza, di svolgere la professione personalmente, senza l'ausilio di dipendenti o di collaboratori e senza beni strumentali di notevole valore. Sosteneva, ancora, di svolgere l'attività in parte presso la propria abitazione ed in larga parte presso le strutture dei clienti; sosteneva, inoltre, che le spese che figurano nel rigo RE per compensi a terzi si riferiscono alla restituzione degli emolumenti a professionisti chiamati di volta in volta per prestazioni in diverse discipline per le quali venivano effettuate le ritenute di legge riepilogate nel modello 770.

In contraddittorio con l'agenzia delle entrate di Roma 1, la CTP di Roma sez.41 con sentenza n. 236/41/10 depositata 26.05.2010 accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.

L'Ufficio appella la sentenza sostenendo la esistenza del presupposto d'imposta in capo al contribuente per la presenza di spese e compensi a terzi e chiedendo la rimessione in termini ex art. 153 c. 2 cpc " in quanto il mancato perfezionamento del procedimento di notifica dell'appello non è ascrivibile a una imperfetta individuazione del domicilio eletto da parte del contribuente, **bensì a un ostacolo oggettivo che si è frapposto nel procedimento di notificazione**". Con la riforma della sentenza impugnata.

Si costituisce il contribuente contestando la ritualità e la legittimità della domanda di rimessione in termini non ricorrendone i presupposti di legge e ribadendo, nel merito, il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IRAP in assenza del presupposto impositivo come già, per l'anno 2000, riconosciuto dalla CTR con sentenza n. 594/14/11 depositata il 27.09.2011 emessa sulle stesse circostanze di cui alla odierna controversia.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Preliminare e pregiudiziale al merito è l'esame della ammissibilità della rimessione in termini presentata dall'ufficio unitamente all'appello e giustificata espressamente con il solo riferimento "ad un ostacolo oggettivo che si è frapposto nel procedimento di notificazione".

I fatti che hanno dato origine al vizio notificatorio sono i seguenti: 1) l'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza n. 236/41/2010 della CTP di Roma procedendo alla sua notifica a mezzo posta in data 01.07.2011 con plico intestato ai dottori [redacted] ed indirizzato al domicilio eletto in [redacted]; 2) il plico viene ricevuto dal ritenuto portiere che firma in modo illeggibile ma subito dopo la stessa persona restituisce al messo speciale notificatore il plico dichiarando di averlo ritirato per errore in quanto il destinatario è a lui sconosciuto; 3) lo stesso messo restituisce a sua volta il plico all'ufficio come non notificato; 4) in data 22.07.2011 l'ufficio deposita l'appello unitamente alla domanda di rimessione in termini, confermando implicitamente che il termine lungo per l'impugnazione era scaduto alla data del 11.07.2011 e che prima di tale data il contribuente non aveva ricevuto alcun atto di impugnazione avverso la predetta sentenza.

Orbene, sulla base della esposta sequenza di atti non è dato ravvisare i requisiti per la concessione del rimedio della rimessione in termini all'ufficio per la proposizione dell'appello.

L'art. 153 comma 2 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del richiamo alle norme codicistiche di cui all'art. 1 c.2 Dlgs.546/92 e nella nuova formulazione di cui alla novella della legge 69/2009, prevede che "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini". Dalla formulazione della norma emerge che la stessa può essere invocata solo in situazioni eccezionali, circoscritte, nella maggior parte dei casi, al caso fortuito e alla forza maggiore, come ad esempio, degenza in ospedali, stato di detenzione, catastrofi naturali, disservizio postale per il quale non è possibile esibire l'avviso di ricevimento relativo alla spedizione del ricorso o dell'appello (Cass. SS.UU. n. 3006 del 08.02.2008). E' palese, quindi, che nella fattispecie, non ricorre una circostanza simile, essendo, al contrario, ravvisabile un comportamento colpevole dell'ufficio nell'amministrazione del procedimento notificatorio, e ciò per due motivi, **l'uno** riguarda la errata intestazione del plico diretta ai due soggetti difensori del contribuente laddove costui non compare affatto (**la notifica dell'appello va fatta al destinatario presso il procuratore e non direttamente e soltanto a questi**) (questo è stato il motivo per cui il presunto portiere (la cui firma diverge clamorosamente da quella apposta nella dichiarazione scritta in calce al documento di riconoscimento allegato alla memoria di costituzione in giudizio del contribuente dott. [redacted]) ha restituito il plico perché gli intestatari erano a lui sconosciuti (essi non sono condomini del palazzo e non hanno alcuna frequenza nello stabile) e **l'altra** riguarda la mancata ripetizione della notifica, magari a mani proprie a mezzo dell'ufficiale giudiziario atteso che ricorreva il sufficiente spazio temporale essendo la errata notifica avvenuta in data 01.07.2011 mentre il termine di impugnazione scadeva il 11.07.2011. Proprio in tali sensi si è pronunciata la Suprema Corte con la ordinanza n. 6587 del 22 marzo 2011 decidendo di non accogliere l'istanza di rimessione in termini dell'agenzia delle entrate nel caso in cui la notifica a mezzo posta non sia andata a buon fine e l'ufficio non abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la riattivazione del procedimento notificatorio. Ciò in applicazione anche del principio affermato dalla Sezioni unite (17352 del 2009) in tema di notificazione degli atti processuali, secondo cui la notifica dell'atto deve effettuarsi entro un termine perentorio ma se essa non si conclude positivamente **per circostanze non imputabili al richiedente** questi ha la facoltà

e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento. In ogni caso deve trattarsi di causa di forza maggiore, mai imputabile al richiedente. Nel caso di specie, l'Ufficio non si è attivato per la detta ripresa, pur avendone il tempo, ma non ha dato alcuna giustificazione plausibile dell'intervenuto vizio notificatorio limitandosi ad accampare un non meglio identificato ostacolo oggettivo che si è frapposto nel procedimento di notificazione, di cui, peraltro, non offre alcuna prova attendibile. In tale situazione la rimessione in termini si risolverebbe in una aperta violazione della perentorietà del termine di impugnazione previsto a pena di decadenza.

La soluzione adottata con il rigetto della domanda di rimessione in termini impedisce alla commissione di procedere all'esame del merito della controversia.

In conclusione, l'appello dell'ufficio è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente definitività della sentenza impugnata. Segue la condanna del medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

respinge l'istanza di rimessione in termini e dichiara inammissibile l'appello dell'ufficio e lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessive € 2.980,05 di cui € 1.290,00 oltre il rimborso delle spese generali 12,5% e gli accessori di legge IVA e CPA.

Roma 24.01.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti

